

## **Legge concernente la promozione e il finanziamento di misure per la protezione del clima e l'adattamento al clima nei Grigioni (Legge sul fondo per il clima, LFCLi)**

Del [Data]

---

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:           **820.400**  
Modificato:     433.100 | 807.100 | 820.200  
Abrogato:       –

---

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,  
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

### **I.**

L'atto normativo "Legge concernente la promozione e il finanziamento di misure per la protezione del clima e l'adattamento al clima nei Grigioni (Legge sul fondo per il clima, LFCLi)" CSC [820.400](#) viene pubblicato quale nuovo atto normativo.

## **1. Disposizioni generali**

**Art. 1**           Scopo e oggetto

<sup>1</sup> La presente legge è funzionale alla promozione di misure per evitare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (protezione del clima) e all'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici (adattamento al clima) nel Cantone dei Grigioni.

<sup>2</sup> Essa disciplina gli obiettivi, le misure per il raggiungimento degli obiettivi e il loro finanziamento.

---

**Art. 2** Obiettivi e valori indicativi

<sup>1</sup> In linea con l'Accordo di Parigi sul clima del 12 dicembre 2015<sup>1)</sup> nonché con il diritto federale, il Cantone contribuisce a contenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2° Celsius rispetto ai livelli pre-industriali.

<sup>2</sup> Esso provvede affinché le emissioni di gas a effetto serra generate dall'uomo e presenti sul territorio cantonale vengano ridotte il più possibile entro il 2050, in modo da non superare la capacità di sequestro dei pozzi di carbonio (obiettivo del saldo netto pari a zero).

<sup>3</sup> Esso provvede affinché le capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici vengano potenziate.

<sup>4</sup> Quali valori indicativi, il Governo stabilisce la quantità massima di emissioni di gas a effetto serra (bilancio delle emissioni di gas a effetto serra) nonché gli obiettivi intermedi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra (percorso di riduzione).

## **2. Finanziamento**

**Art. 3** Finanziamento speciale

<sup>1</sup> Per il finanziamento delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge, il Cantone gestisce il fondo grigionese per il clima quale finanziamento speciale ai sensi delle disposizioni della legislazione in materia di gestione finanziaria<sup>2)</sup>.

<sup>2</sup> Il patrimonio del fondo è limitato a 250 milioni di franchi. Se il patrimonio massimo del fondo viene superato, si procede a un'attribuzione al bilancio generale dello Stato.

<sup>3</sup> Il debito del fondo è limitato a 100 milioni di franchi.

**Art. 4** Fonti di finanziamento

<sup>1</sup> Il fondo grigionese per il clima viene finanziato mediante:

- a) il 30 per cento della quota della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP);
- b) la quota degli utili della Banca nazionale svizzera distribuiti in un anno che supera i 60 milioni di franchi;
- c) sussidi ordinari e straordinari provenienti da mezzi statali generali secondo l'articolo 5.

---

<sup>1)</sup> [RS 0.814.012](#)

<sup>2)</sup> [CSC 710.100](#)

---

**Art. 5** Sussidi provenienti da mezzi statali generali

<sup>1</sup> Il Gran Consiglio può stabilire nel preventivo un sussidio ordinario proveniente da mezzi statali generali a favore del fondo grigionese per il clima. Tale sussidio ammonta al massimo al due per cento dei ricavi fiscali cantonali a favore del bilancio generale dello Stato.

<sup>2</sup> In caso di chiusura positiva del conto economico, il Gran Consiglio può decidere un sussidio straordinario supplementare per ridurre il debito del fondo.

### **3. Impiego dei mezzi e misure**

#### **3.1 PRINCIPI DELL'IMPIEGO DEI MEZZI**

**Art. 6** Strumenti di promozione

<sup>1</sup> Il Cantone può impiegare i mezzi del fondo grigionese per il clima per l'erogazione dei sussidi promozionali menzionati nella presente legge nonché per la concessione di prestiti e fidejussioni. Esso può inoltre finanziare misure proprie attingendo ai mezzi del fondo grigionese per il clima.

**Art. 7** Requisiti posti all'impiego dei mezzi

<sup>1</sup> I mezzi provenienti dal fondo grigionese per il clima possono essere impiegati esclusivamente per misure nel Cantone dei Grigioni le quali contribuiscano a raggiungere in modo efficace, efficiente dal profilo dei costi e duraturo gli obiettivi della presente legge.

<sup>2</sup> In caso di misure proprie del Cantone, i mezzi possono inoltre essere prelevati dal fondo grigionese per il clima a condizione che tale prelievo contribuisca ad accelerare notevolmente il raggiungimento degli obiettivi.

**Art. 8** Definizione delle priorità

<sup>1</sup> Le priorità per l'impiego dei mezzi vengono stabilite in base all'efficacia delle misure in relazione al raggiungimento degli obiettivi e in base al loro grado di prontezza di attuazione.

#### **3.2 SUSSIDI PROMOZIONALI SECONDO LA LEGISLAZIONE SPECIALE**

**Art. 9** Sussidi promozionali

<sup>1</sup> Il Cantone può erogare sussidi promozionali provenienti dal fondo grigionese per il clima oppure aumentare i sussidi promozionali corrispondenti per:

- 
- a) misure nel settore dell'efficienza degli edifici e misure volte ad aumentare ulteriormente l'efficienza energetica conformemente agli articoli 18 - 23 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni<sup>1)</sup>;
  - b) misure per il potenziamento della produzione di elettricità mediante impianti fotovoltaici conformemente agli articoli 23a e 23b della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni;
  - c) misure per il potenziamento delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici conformemente all'articolo 23c della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni;
  - d) grandi impianti per la produzione, la trasformazione, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione di energia ai sensi dell'art. 25 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni;
  - e) misure di protezione dai pericoli naturali e di conservazione delle funzioni della foresta di protezione conformemente agli articoli 48 - 52 della legge cantonale sulle foreste<sup>2)</sup>;
  - f) misure nel settore dei trasporti pubblici nonché del trasporto ferroviario combinato di merci conformemente agli articoli 22, 23 e 30 della legge sui trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni<sup>3)</sup>;
  - g) misure a favore dell'utilizzo parsimonioso delle risorse naturali, dell'efficienza delle risorse e della chiusura di cicli dei materiali conformemente all'articolo 11a della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente<sup>4)</sup>;
  - h) misure per la promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni conformemente all'articolo 12 della legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni<sup>5)</sup>;
  - i) misure per la promozione di offerte di perfezionamento professionale conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge concernente l'incremento dell'istruzione complementare degli adolescenti e degli adulti nel Cantone dei Grigioni<sup>6)</sup>;
  - j) misure nel settore della formazione terziaria e della ricerca conformemente all'articolo 26 capoverso 2 della legge sulle scuole universitarie e sulla ricerca<sup>7)</sup>;
  - k) misure nell'agricoltura conformemente alla legge sulle bonifiche fondiari del Cantone dei Grigioni<sup>8)</sup>;

---

<sup>1)</sup> CSC [820.200](#)

<sup>2)</sup> CSC [920.100](#)

<sup>3)</sup> CSC [872.100](#)

<sup>4)</sup> CSC [820.100](#)

<sup>5)</sup> CSC [932.100](#)

<sup>6)</sup> CSC [433.100](#)

<sup>7)</sup> CSC [427.200](#). Il capoverso menzionato deve essere posto in vigore con effetto al 1° gennaio 2025 con la revisione parziale attualmente in corso della legge sulle scuole universitarie e sulla ricerca.

<sup>8)</sup> CSC [915.100](#)

---

l) misure conformemente all'articolo 11 della legge sulla conservazione e il promovimento dell'agricoltura<sup>9)</sup>.

<sup>2</sup> I sussidi di cui alla lettera k possono ammontare fino all'80 per cento dei costi aventi diritto a sussidi. Ai sussidi di cui alla lettera l non si applica la limitazione conformemente all'articolo 25 capoverso 3 della legge sulla conservazione e il promovimento dell'agricoltura.

<sup>3</sup> Le misure devono soddisfare i requisiti conformemente all'articolo 7. Per il resto la concessione di sussidi si orienta alle disposizioni della legislazione speciale in materia.

### 3.3 SUSSIDI PROMOZIONALI PER TECNOLOGIE E PROCESSI INNOVATIVI NONCHÉ PER RISORSE SOSTENIBILI

**Art. 10**            Tecnologie innovative per ridurre i gas a effetto serra

<sup>1</sup> Il Cantone può concedere sussidi per misure di sperimentazione e di applicazione di tecnologie, processi e procedimenti innovativi con un notevole potenziale di riduzione dei gas a effetto serra.

**Art. 11**            Riduzione dei gas a effetto serra a livello di singola azienda e interaziendale

<sup>1</sup> Il Cantone può concedere sussidi a favore di misure pianificatorie, procedurali ed edilizie per impianti e per processi industriali, le quali riducano di almeno il 50 per cento le emissioni complessive di gas a effetto serra presso una sola sede aziendale oppure a livello interaziendale di almeno due aziende in sedi attigue.

<sup>2</sup> Non vengono erogati sussidi per misure che andrebbero adottate in ogni caso a seguito della durata di vita tecnica degli impianti oppure che non corrispondono allo stato della tecnica.

**Art. 12**            Tecnologie a emissioni negative

<sup>1</sup> Il Cantone può concedere sussidi per misure di sperimentazione e di applicazione di tecnologie a emissioni negative.

<sup>2</sup> Si considerano tecnologie a emissioni negative i processi e i procedimenti biologici e tecnici con un notevole potenziale per catturare e fissare in modo durevole il CO<sub>2</sub>.

**Art. 13**            Idrogeno e combustibili e carburanti a base di idrogeno

<sup>1</sup> Il Cantone può concedere sussidi per impianti per la produzione, lo stoccaggio, la distribuzione e l'impiego di idrogeno a condizione che l'idrogeno venga prodotto da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili (idrogeno verde).

---

<sup>9)</sup> [CSC 910.000](#)

---

<sup>2</sup> Il Cantone può inoltre concedere sussidi per impianti di produzione e impiego di combustibili e carburanti sintetici prodotti a partire da idrogeno verde e CO<sub>2</sub> catturato.

#### **Art. 14** Edifici in legno

<sup>1</sup> Il Cantone può concedere sussidi per edifici nuovi o considerevolmente ampliati realizzati con legno prodotto in modo sostenibile.

<sup>2</sup> Nel calcolo dei sussidi è possibile tenere conto delle distanze di trasporto e di una produzione del legno particolarmente sostenibile.

#### **Art. 15** Disposizioni comuni

##### 1. Diritto a sussidi e concessione di sussidi

<sup>1</sup> Non sussiste alcun diritto alla concessione di sussidi promozionali.

<sup>2</sup> Le misure devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 7. Le misure hanno inoltre diritto a sussidi solo se i richiedenti non sono tenuti legalmente o in altro modo ad attuarle in ogni caso.

<sup>3</sup> Per misure integrate in uno strumento per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra possono essere concessi sussidi provenienti dal fondo grigionese per il clima solo se falsi incentivi economici possono essere esclusi con mezzi adeguati.

<sup>4</sup> I sussidi promozionali possono essere cumulati con altri sussidi promozionali. Essi non possono superare complessivamente, nonché sommati ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il 50 per cento dei costi per la singola misura.

<sup>5</sup> Il Governo disciplina i dettagli per i sussidi promozionali. Esso può indire aste e stabilire le condizioni nonché i criteri di idoneità e di aggiudicazione.

<sup>6</sup> Per il resto si applicano le disposizioni concernenti i sussidi cantonali della legislazione in materia di gestione finanziaria<sup>1)</sup>.

#### **Art. 16** 2. Calcolo dei sussidi

<sup>1</sup> I sussidi promozionali vengono calcolati in funzione del progetto e in base ai seguenti criteri:

- a) quantità di CO<sub>2</sub>eq effettivamente risparmiata o catturata;
- b) potenziale di riduzione di CO<sub>2</sub>eq oppure di cattura di CO<sub>2</sub>;
- c) contenuto innovativo;
- d) efficienza energetica complessiva, segnatamente in caso di impiego di elettricità invernale;
- e) emissioni di gas a effetto serra generate dalla messa a disposizione di energia acquistata;
- f) emissioni di gas a effetto serra generate da terzi nei settori a monte e a valle;
- g) impatto ambientale e consumo di risorse naturali.

---

<sup>1)</sup> CSC [710.100](#)

---

### 3.4 RUOLO ESEMPLARE, INFORMAZIONE E CONSULENZA

#### **Art. 17** Ruolo esemplare del Cantone e dei comuni

<sup>1</sup> Nel quadro delle loro competenze, il Cantone e i comuni assumono un ruolo esemplare in relazione al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

<sup>2</sup> Entro il 2040 l'Amministrazione cantonale deve presentare un saldo netto delle emissioni almeno pari a zero. Il Governo stabilisce le misure necessarie e adeguate per raggiungere questo obiettivo.

<sup>3</sup> Nella misura in cui le loro risorse lo consentono, i comuni si adoperano affinché dal 2040 le loro amministrazioni centrali presentino un saldo netto delle emissioni pari a zero.

<sup>4</sup> Il Cantone mette a disposizione dei comuni le basi per assumere il loro ruolo esemplare.

#### **Art. 18** Studi

<sup>1</sup> Il Cantone può partecipare con mezzi provenienti dal fondo grigionese per il clima ai costi di studi fino al massimo al 75 per cento dei costi complessivi se dagli studi ci si possono attendere nuove cognizioni ai sensi degli obiettivi della presente legge.

<sup>2</sup> Inoltre esso può sostenere regioni e comuni, aziende, destinazioni turistiche nonché altre istituzioni e organizzazioni con mezzi provenienti dal fondo grigionese per il clima nella determinazione del loro potenziale di risparmio di CO<sub>2</sub>eq nonché nell'elaborazione dei loro cronoprogrammi per il raggiungimento del saldo netto pari a zero conformemente alla legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica<sup>1)</sup>.

#### **Art. 19** Collaborazione, informazione e consulenza

<sup>1</sup> Il Cantone può collaborare con le regioni e i comuni, le organizzazioni dell'economia grigionese nonché altre istituzioni e organizzazioni per raggiungere gli obiettivi della presente legge.

<sup>2</sup> Esso garantisce inoltre che la popolazione riceva informazioni e consulenza opportune.

## 4. Esecuzione

#### **Art. 20** Rapporto e controllo dei risultati

<sup>1</sup> Il Governo sottopone periodicamente al Gran Consiglio un rapporto relativo allo stato di raggiungimento degli obiettivi e dell'impiego dei mezzi.

---

<sup>1)</sup> art. 5 RS 814.310, vedi FF 2022 2403.

---

<sup>2</sup> Qualora sulla base del controllo dei risultati si delinei un sostanziale mancato raggiungimento degli obiettivi, nel rapporto il Governo illustra quali misure supplementari possono essere adottate e quali misure non devono essere proseguite.

#### **Art. 21**           Competenze

<sup>1</sup> Il Gran Consiglio stabilisce di propria iniziativa nel preventivo i crediti per le spese ai sensi della presente legge. Le decisioni relative a crediti per progetti singoli di un valore superiore ai 10 milioni di franchi vengono prese in decisioni separate le quali devono essere sottoposte a referendum finanziario facoltativo.

<sup>2</sup> L'esecuzione della presente legge compete al Governo, se non viene dichiarata competente un'altra autorità.

<sup>3</sup> La competenza per la concessione di sussidi promozionali conformemente all'articolo 9 si orienta alle disposizioni della rispettiva legislazione speciale. Il Governo stabilisce in quali casi occorre sentire il servizio cantonale specializzato per l'ambiente prima di concedere sussidi promozionali.

<sup>4</sup> Per la preparazione, l'esecuzione e l'analisi di aste nonché per la valutazione dell'efficacia e dell'opportunità di promozione di misure possono essere coinvolti specialisti esterni.

<sup>5</sup> Le spese legate all'esecuzione della presente legge nonché per il coinvolgimento di specialisti esterni possono essere finanziate con mezzi provenienti dal fondo grigionese per il clima. Il Governo stabilisce il prelievo di mezzi annuo massimo.

## **5. Disposizioni finali**

#### **Art. 22**           Versamento unico

<sup>1</sup> Durante l'anno dell'entrata in vigore della presente disposizione, al fondo grigionese per il clima viene attribuita un'assegnazione unica di mezzi statali generali pari a 200 milioni di franchi.

## **II.**

### **1.**

L'atto normativo "Legge concernente l'incremento dell'istruzione complementare degli adolescenti e degli adulti nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'istruzione complementare)" CSC [433.100](#) (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

#### **Art. 3 cpv. 1**

<sup>1</sup> Si versano sussidi:



- 
- c) **(nuova)** per offerte di perfezionamento professionale funzionali all'acquisizione di competenze professionali pratiche necessarie per l'attuazione di misure nel settore della protezione del clima e dell'adattamento al clima e di interesse per l'economia pubblica grigionese.

## 2.

L'atto normativo "Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStr)" CSC [807.100](#) (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

### **Art. 55 cpv. 3 (modificato)**

<sup>3</sup> Esso stabilisce con il preventivo il sussidio ordinario dai fondi pubblici destinato al conto stradale. Questo sussidio ammonta almeno al 25 e al massimo al 75 per cento delle imposte sulla circolazione. In caso di chiusura positiva del conto economico, il Gran Consiglio può concedere sussidi supplementari per ridurre il debito stradale. Se il debito stradale supera i 100 milioni di franchi, il sussidio minimo aumenta al 50 per cento delle imposte sulla circolazione.

### **Art. 56 cpv. 1**

<sup>1</sup> Le spese del conto stradale vengono finanziate segnatamente mediante:

- a) **(modificata)** sussidi e quote vincolate allo scopo provenienti da ricavi della Confederazione, incluso il 70 per cento dell'intera quota alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP);

## 3.

L'atto normativo "Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE)" CSC [820.200](#) (stato 1 gennaio 2021) è modificato come segue:

### **Art. 16 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Gli edifici di proprietà del Cantone, gli edifici di istituti cantonali di diritto pubblico nonché gli edifici finanziati in misura determinante con sussidi cantonali devono contraddistinguersi per un impiego esemplare ed efficiente dell'energia. Il potenziale per il fotovoltaico e per il solare termico su facciate di edifici, integrati o parzialmente integrati su tetti di edifici deve essere sfruttato quanto possibile.

### **Art. 23b (nuovo)**

Impianti fotovoltaici per lo sfruttamento del potenziale di superfici

<sup>1</sup> Il Cantone può concedere sussidi alla realizzazione di impianti fotovoltaici su facciate o tetti di edifici a condizione che la potenza installata superi considerevolmente il consumo proprio.

---

**Art. 23c (nuovo)**

Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

<sup>1</sup> Il Cantone può concedere sussidi alla realizzazione di infrastrutture di ricarica all'interno e all'esterno di case plurifamiliari esistenti nonché presso parcheggi pubblici.

**Art. 24 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> I sussidi conformemente agli articoli 18 – 23c vengono calcolati in funzione del progetto e in base ai seguenti criteri:

*Elenco invariato.*

**Art. 28 cpv. 2 (modificato)**

<sup>2</sup> I sussidi promozionali sono validi tre anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per al massimo due anni.

**III.**

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

**IV.**

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.